



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 06/09/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 14 agosto 2012, n. 47

Aggiornamento, per modifica non sostanziale dell'impianto, della Determinazione Dirigenziale n. 359 del 19 luglio 2010 del Servizio Ecologia - Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata a "DE CRISTOFARO SRL" con stabilimento in Lucera alla C. da MONTARATRO SP 109 - KM 28 con codice attività IPPC 5.3 - All. VIII al D.Lgs. 152/06 - Fascicolo 16MOD1.

L'anno 2012 addì 14 del mese di agosto in Modugno (Ba), presso il Servizio Rischio Industriale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 10 del 26/07/2011 di "Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 20 del 14 dicembre 2011 “Ulteriori disposizioni organizzative del Servizio Rischio Industriale e dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 21 del 19 marzo 2012 “Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, disposizioni organizzative ai sensi della L.R. n. 10/2007, art.45”

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario;

visto il D.lgs. 59/2005: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Vista l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata in favore del Gestore “DE CRISTOFARO SRL” - stabilimento in Lucera alla C.da MONTARATRO SP 109 - KM 28 con Determinazione Dirigenziale n. 359 del 19 luglio 2010 del Servizio Ecologia;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale”, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento

per alcune categorie di impianti industriali;

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all'art. 29-nonies comma 1 "Modifica degli impianti o variazione del gestore" stabilisce che Il Gestore comunica all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali." disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

- Con nota, acquisita al prot. 1223 del 10 aprile 2012, il Gestore "DE CRISTOFARO SRL" comunicava le modifiche progettate dell'impianto per la successiva valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale da parte dell'Autorità competente producendo la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica con illustrazione della modifica da attuare;
2. Studio di fattibilità "Modifica piattaforma di trattamento linea acque";
3. Planimetria generale con adeguamenti - rev. 05 del 27/03/2012

- Con nota, prot. 1265 del 12/04/2012, il Servizio Rischio Industriale chiedeva all'Ufficio VIA della Provincia di Foggia il parere endoprocedimentale ai sensi della DGR 648/2011;

Considerato che:

- La Provincia di Foggia ha espresso il proprio parere endoprocedimentale di carattere favorevole, previsto dalla DGR 648/2011, con nota acquisita al prot. 1998 del 12/06/2012;

- Per lo stabilimento della "DE CRISTOFARO SRL" ubicato in Lucera alla C.da MONTARATRO SP 109 - KM 28 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale n. 359 del 19 luglio 2010;

- La modifica proposta dal Gestore, complessivamente consistente in:

A. Introduzione trattamento di separazione mediante centrifuga con separazione delle frazioni leggere. (STADIO ATTIVABILE IN MANIERA OPZIONALE);

B. Modifica trattamento "batch" reattivo di Fenton (STADIO ATTIVABILE IN MANIERA OPZIONALE);

C. Modifica impianto ultrafiltrazione;

D. Modifica impianto di osmosi (STADIO ATTIVABILE IN MANIERA OPZIONALE);

E. Spostamento stoccaggio "chemicals" ed incremento volumi stoccaggio degli stessi;

F. Utilizzo carbone attivo in polvere durante il processo di omogeneizzazione ed interruzione del funzionamento del ciclo biologico (STADIO ATTIVABILE IN MANIERA OPZIONALE);

G. Incremento trattabilità;

H. Riposizionamento setti di stoccaggio all'interno del capannone e linee alimentazione impianto di inertizzazione.

risulta di carattere non sostanziale in quanto:

• Non sono previste modifiche del processo produttivo che comportino aumento quantitativo della capacità di trattamento già autorizzata;

• E' prevista l'introduzione di trattamenti migliorativi nell'intero ciclo depurativo in grado di incrementare la trattabilità di rifiuti in ingresso secondo il nuovo quadro di trattabilità di cui alla tabella A allegata

all'istanza di aggiornamento;

- Rimangono invariati i limiti prestazionali dell'impianto di trattamento con particolare riferimento ai limiti dello scarico SC1 nel corpo ricettore finale;
- Rimane invariato il quadro emissivo in atmosfera, di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 359 del 19 luglio 2010 del Servizio Ecologia, in termini di portate e concentrazioni massime;
- La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le seguenti modifiche:

- A. Introduzione trattamento di separazione mediante centrifuga con separazione delle frazioni leggere. (STADIO ATTIVABILE IN MANIERA OPZIONALE);
- B. Modifica trattamento "batch" reattivo di Fenton (STADIO ATTIVABILE IN MANIERA OPZIONALE);
- C. Modifica impianto ultrafiltrazione;
- D. Modifica impianto di osmosi (STADIO ATTIVABILE IN MANIERA OPZIONALE);
- E. Spostamento stoccaggio "chemicals" ed incremento volumi stoccaggio degli stessi;
- F. Utilizzo carbone attivo in polvere durante il processo di omogeneizzazione ed interruzione del funzionamento del ciclo biologico (STADIO ATTIVABILE IN MANIERA OPZIONALE);
- G. Incremento trattabilità, esclusivamente in termini di caratteristiche del rifiuto non pericoloso da avviare a trattamento secondo le nuove forbici di trattabilità della linea acque di cui alla tabella 4.2a della relazione tecnica acquisita al prot. 1223 del 10 aprile 2012;
- H. Riposizionamento setti di stoccaggio all'interno del capannone e linee alimentazione impianto di inertizzazione.

di stabilire che:

- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;
- il presente provvedimento aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 359 del 19 luglio 2010 del Servizio Ecologia;

- i rifiuti, per cui è autorizzata l'attività di trattamento, sono quelli esclusivamente non pericolosi contraddistinti dai codici CER elencati nell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 359 del 19 luglio 2010 del Servizio Ecologia;
- il Gestore dovrà provvedere, ad integrazione di quanto determinato con DD n. 359 del 19 luglio 2010 del Servizio Ecologia, ad effettuare con frequenza giornaliera anche l'analisi degli idrocarburi, NH₃, NO₂ e NO₃ allo scarico SC1 con trasmissione ad ARPA-DAP Foggia dei relativi certificati con la medesima frequenza;
- Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali"
- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "DE CRISTOFARO SRL" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli
- sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 359 del 19 luglio 2010 del Servizio Ecologia con particolare riferimento all'adeguamento prescritto alle BAT di settore di cui al punto 15 dell'Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 359 del 19 luglio 2010 del Servizio Ecologia

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "DE CRISTOFARO SRL" con stabilimento in Lucera alla C. da MONTARATRO SP 109 - KM 28;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Foggia, al Comune di Lucera, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Foggia, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ecologia;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Alta Professionalità AIA
Ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale
Ing. Giuseppe Tedeschi
